

La Cooperazione sociale nel ddl welfare (AC 3178)

Mario Conclave

8 Happening del Terzo Settore

*Esperienze e proposte per l'inserimento
lavorativo dei soggetti deboli*

Agrigento

9 novembre 2007



Ruolo della Cooperazione sociale e inserimento lavorativo disabili:

Impresa di transizione

Impresa di destinazione / occupazione

Partner dei servizi dell'impiego nelle esternalizzazione di attività

Partner degli imprenditori obbligati nella presa in carico dei soggetti disabili da inserire



ARTICOLO 10, AC 3178.

COMMA 3 (ART.12)

COMMA 3 b (ART.12, BIS)



ARTICOLO 10 COMMA 3 (ART.12)



Attori Istituzionali

Uffici competenti



Datori di lavoro ospitanti

- Cooperative sociali di tipo b
- **Imprese sociali**
- Disabili professionisti (anche ditte individuali)
- **Datori di lavoro privato non soggetti all'obbligo**

ARTICOLO 10 COMMA 3 (ART.12)



Datori di lavoro obbligati e conferenti e Quantità di disabili ospitabili

**Meno di 50 dipendenti:
un lavoratore disabile**

**Più di 50 dipendenti:
30% dei disabili da assumere**

Finalità:

inserimento temporaneo dei
disabili



Disabili interessati

- **Disabili fisici, psichici, sensoriali, intellettivi**
Riduzione capacità lavorativa > 45%
 - **Non vedenti**
 - **Sordomuti**
 - **Invalidi del lavoro**
Grado di invalidità > 33%
 - **Invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio**
 - **Detenuti disabili**
-

ARTICOLO 10 COMMA 3 (ART.12)



Condizioni procedurali

- Stipula convenzione
 - Non rinnovabile per lo stesso soggetto
tranne diversa valutazione del comitato tecnico
 - Affidamento di commessa
-

ARTICOLO 10 COMMA 3 (ART.12)



Condizioni di merito (1)

- a) **contestuale assunzione a tempo indeterminato** del disabile da parte del datore di lavoro obbligato e conferente;
- b) **computabilità** ai fini dell'adempimento dell'obbligo attraverso l'assunzione;
- c) impiego del disabile con **oneri retributivi, previdenziali** e assistenziali a **carico dei soggetti ospitanti** per tutta la durata della convenzione.

Durata della convenzione non superiore ai dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

ARTICOLO 10 COMMA 3 (ART.12)



Condizioni di merito (2)

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

- 1) l'ammontare delle commesse non inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti:
 - di applicare la parte normativa e retributiva dei CCNL, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali,
 - di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
- 2) i nominativi dei soggetti da inserire;
- 3) **descrizione del piano personalizzato di inserimento**



CONCLUSIONI

Il nuovo art.12

**Aumenta la quantità giuridica di datori di lavoro ospitanti
Esplicita la necessità del piano personalizzato di
inserimento**

non risolve i problemi del suo mancato utilizzo:

L'assunzione contestuale,

**il trattamento della prestazione presso il datore di lavoro
ospitante**



CONCLUSIONI

Vantaggi per il datore di lavoro

- per un periodo di tempo, di ottenere *la lavorazione di una commessa ed il contemporaneo assolvimento dell'obbligo* di assunzione di disabili all'esterno del proprio sistema produttivo;
- avere a disposizione una persona disabile *formata e verificata* nelle capacità professionali e produttive all'atto dell'inserimento in azienda;
- *indiretto*, di avere un periodo per organizzare il sistema socio tecnico in modo accogliente per la persona disabile ;

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Attori istituzionali

Uffici competenti



Datori di lavoro ospitanti

- le cooperative sociali di **tipo a)** e b), e loro consorzi;
- **le imprese sociali di inserimento lavorativo;**
- **i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione**

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Requisiti dei datori di lavoro ospitanti

- a) **non avere in corso procedure concorsuali;**
- b) **essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche;**
- c) **essere dotati di locali idonei;**
- d) **non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;**
- e) **avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor**

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Datori di lavoro obbligati e conferenti

datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione con numero di addetti superiore a 50 dipendenti

nei limiti del 10% della quota di riserva (7%) con arrotondamento all'unità più vicina.

Finalità:

finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone disabili che

Presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Condizioni procedurali

- stipula della convenzione
- affidare commesse di lavoro

Durata della convenzione non inferiore a tre anni



Condizioni di merito (1)

**Individuazione della persone disabili effettuata dagli uffici competenti,
sentito l'organismo tripartito e il comitato come modificato
dall'articolo 6 della presente legge,
previo consenso del disabile**

**definizione di un piano personalizzato di inserimento
lavorativo.**



Condizioni di merito (2)

determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura,

per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta,

dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.

È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Condizioni di merito (3)

Conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Sviluppi

Alla scadenza della convenzione, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti può:

- a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;**
- b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, (in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse).**

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Sorveglianza e controllo

Verifica degli adempimenti degli obblighi in convenzione

effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative.

ARTICOLO 10, COMMA 3 b (ART.12, BIS)



Attuazione della norma

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro 120 giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
sentita la Conferenza unificata
saranno definiti modalità e criteri di attuazione

ARTICOLO 10, COMMA 3b (ART.12,bis)



CONCLUSIONI

Il nuovo art.12, bis

Renderebbe stabile una norma sperimentale
Interviene solo sui disabili (con difficoltà)

Aumenta la quantità giuridica di datori di lavoro ospitanti

Determina la diminuzione dell'area dei datori di lavoro conferenti con penalizzazione dei territori caratterizzati da piccole imprese

Elimina nella norma primaria la Convenzione quadro la concertazione degli attori territoriali la validazione regionale

Semplifica i contenuti relativi all'ammontare della commessa in rapporto al numero dei disabili da computare

Esplicita la necessità del piano personalizzato di inserimento

Indica gli sbocchi alla scadenza della convenzione

Rinvia l'attuazione nazionale ad un decreto

Non introduce la norma transitoria